Art. 56.

Collaborazione Università-mondo del lavoro

1. L'Università provvede ad attivare servizi intesi a favorire l'inserimento, nel mondo del lavoro, di laureandi e neolaureati di qualsiasi livello. A tale scopo sono organizzati seminari informativi, banche dati, tirocini e ogni attività che contribuisca al miglioramento dei rapporti tra l'Università e il mondo del lavoro onde facilitare la transizione dalla prima al secondo.

Art. 57.

Comitato universitario per lo sport

1. È istituito il comitato universitario per lo sport. Esso:

a) definisce le regole generali per lo svolgimento dell'attività sportiva a livello amatoriale e agonistico destinata agli studenti universitari, individualmente o associati;

b) esprime pareri sulle convenzioni che l'Università, su conforme deliberazione del senato accademico e del consiglio di amministrazione, ciascuno per le proprie competenze stipula, con enti esterni, per la realizzazione dei programmi di attività e per la gestione dei servizi e degli impianti sportivi universitari e sovrintende alla loro attuazione;

c) definisce gli indirizzi di gestione dei servizi, degli impianti e delle attività sportive e i relativi piani di spesa, assicurando la fruibilità dei servizi, degli impianti e delle attrezzature, anche da parte degli studenti che non svolgono attività agonistica;

d) propone al senato accademico e al consiglio di amministrazione, ciascuno per le proprie competenze, i programmi e gli interventi di edilizia sportiva;

e) collabora con gli organi degli enti locali competenti in materia di sport e di diritto allo studio e provvede alla diffusione dell'informazione;

f) redige una relazione annuale sull'attività svolta, da trasmettere al senato accademico e al consiglio di amministrazione.

2. Il comitato è composto dal rettore, o suo delegato, che assume le funzioni di presidente, da due membri designati dal CUSI, da quattro dipendenti di ruolo dell'Ateneo, di cui due designati dal senato accademico e due dal consiglio di amministrazione dell'Università, da quattro rappresentanti degli studenti eletti secondo le modalità previste dal competente regolamento elettorale, dal direttore amministrativo, o suo delegato, dal presidente del circolo ricreativo dell'Università (C.U.T.), o suo delegato.

3. Il comitato è costituito con decreto rettorale e dura in carica un biennio. I membri del comitato non possono essere riconfermati consecutivamente per più di due volte. La nomina dopo tre mandati consecutivi può avvenire solo dopo che sia trascorso un periodo pari alla durata di un intero mandato.

4. Alle attività, di cui al comma 1 del presente articolo, si provvede con i fondi appositamente stanziati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, secondo quanto previsto dalla legge, con eventuali contributi degli studenti e con ogni altro fondo appositamente stanziato dall'Università o da altri enti.

02A01414

CIRCOLARI

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

CIRCOLARE 4 febbraio 2002, n. 16/2002.

Norme per l'ammissione ai contributi statali previsti dalla legge 17 ottobre 1996, n. 534, recante «Nuove norme per l'erogazione di contributi statali alle istituzioni culturali».

La legge 17 ottobre 1996, n. 534, d'ora in avanti citata con il solo riferimento «legge», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 22 ottobre 1996, disciplina il settore dell'erogazione di contributi statali alle istituzioni culturali di cui all'allegato 1.

Le domande di contributo devono essere inviate al Ministero per i beni e le attività culturali - Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali - Servizio III - via Michele Mercati n. 4 - 00197 Roma.

La presente circolare sostituisce le precedenti in materia (circolari n. 139 del 20 novembre 1996 e n. 97 del 23 aprile 999).

Art. 1.

Destinatari dei contributi

1. Le istituzioni culturali che siano in possesso dei requisiti indicati dall'art. 2 della legge e si trovino nelle condizioni indicate dal successivo art. 6 possono essere ammesse, a domanda, al contributo ordinario annuale dello Stato mediante l'inserimento in apposita tabella triennale da emanarsi con la procedura prevista dall'art. 1 della legge.

2. Le istituzioni culturali inserite nella tabella triennale possono richiedere anche contributi straordinari ai sensi dell'art. 7 della legge.

3. Le istituzioni culturali non inserite nella tabella triennale, ma in possesso dei requisiti indicati dall'art. 8 della legge e non aventi scopo di lucro, possono essere ammesse ai contributi annuali dello Stato erogati ai sensi del medesimo articolo.

Art. 2.
Requisiti e condizioni per l'inserimento in tabella

La legge, all'art. 2, elenca i requisiti che gli istituti culturali devono possedere per l'inserimento in tabella.

Il possesso dei requisiti richiesti viene accertato attraverso l'esame della documentazione allegata alla domanda di inserimento in tabella nonché sulla base delle dichiarazioni rese nella scheda descrittiva allegata alla presente circolare (allegato 2), con le seguenti specifiche:

Lettera b) L'assenza del fine di lucro viene accertata attraverso l'esame della normativa statutaria nonché della documentazione contabile (bilanci) allegata alla domanda, verificando che eventuali avanzi di gestione siano destinati esclusivamente al perseguimento delle finalità culturali proprie dell'ente.

Lettere c, e, g) L'attività di ricerca e di elaborazione culturale, l'attività di servizi e quella di promozione culturale costituiscono i momenti più significativi, al fine della connotazione e della qualificazione dell'istituto. Tali attività devono essere continuative, documentate, pubblicamente fruibili e di accertato e rilevante valore scientifico e culturale.

L'accertamento di tali requisiti viene condotto sulla base della relazione riepilogativa sugli ultimi cinque anni di attività nonché della relazione analitica triennale.

Gli istituti già inseriti nella tabella in scadenza non sono tenuti alla presentazione di tale documentazione, ma devono rendere, al punto 3) della scheda descrittiva, una sommaria indicazione dell'attività di ricerca, dei servizi e della promozione culturale svolta nell'ultimo triennio.

Lettera d) La pubblica fruibilità del patrimonio comporta necessariamente l'inventariazione ovvero la catalogazione nonché l'apertura al pubblico e l'eventuale collegamento al Servizio bibliotecario nazionale o ad altre reti nazionali e internazionali.

Lettera i) L'attività editoriale, a stampa o su supporto elettronico, riguardante pubblicazioni monografiche, collane, periodici, deve essere documentata attraverso l'invio di una sola copia del materiale edito negli ultimi due anni anteriori alla data di presentazione della domanda.

Gli istituti che presentano la domanda per la prima volta devono redigere una relazione analitica sulla attività di ricerca e di promozione culturale svolta nel quinquennio precedente il periodo di validità della emananda tabella, corredata degli ultimi tre bilanci consuntivi e del bilancio preventivo dell'anno in corso. Gli istituti già presenti nella tabella sono tenuti a riepilogare al punto 3 della scheda descrittiva soltanto l'attività svolta. Tutti gli istituti devono allegare l'ultimo bilancio consuntivo ancorché redatto in via provvisoria ed informale e presentare entro trenta giorni dalla data di approvazione del bilancio, e comunque non oltre il mese di luglio, il documento definitivo.

Art. 2.1.
Domande di inserimento in tabella
(art. 1 legge n. 534/1996)

La domanda deve essere presentata in doppia copia, di cui una in bollo, firmata dal legale rappresentante dell'ente, e contenere: generalità del legale rappresentante, denominazione dell'ente, sede legale, codice fiscale e richiesta di accreditamento dell'eventuale contributo mediante versamento in conto corrente postale o bancario, entrambi completi dei codici ABI e CAB, intestato all'ente. La firma del legale rappresentante deve essere resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403. In particolare l'interessato deve allegare dichiarazione della propria qualità di legale rappresentante dell'ente sottoscritta e contestuale all'istanza, nella quale sia altresì espressamente menzionata la conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, nell'ipotesi di dichiarazione mendace. Alla dichiarazione deve essere allegata fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità, come previsto dall'art. 3, comma 11 della legge 15 maggio 1997, n. 127, modificato dalla legge 16 giugno 1998, n. 191;

Le domande devono essere spedite entro il 30 maggio dell'ultimo anno di vigenza della tabella a mezzo plico raccomandato (fa fede la data del timbro postale) o con corriere autorizzato o consegnate a mano e recanti la dicitura «domanda di inserimento in. tabella». Devono essere allegati, in duplice copia, i seguenti documenti:

a) documentazione dalla quale risulti il possesso della personalità giuridica;

b) atto costitutivo e vigente statuto in copia autenticata se non già in possesso della Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali;

c) relazione riepilogativa sulla attività svolta negli ultimi cinque anni per gli enti non inseriti in tabella;

d) programma dell'attività per il triennio di validità della emananda tabella;

e) composizione delle cariche sociali.

La sopra elencata documentazione deve essere firmata dal legale rappresentante dell'ente.

Le istituzioni già inserite nella tabella vigente all'atto della presentazione della domanda non sono tenute ad inviare la documentazione di cui ai punti *a)*, *b)*, *c)*, *e)*.

Gli istituti devono trasmettere, contestualmente alla domanda, la scheda descrittiva (vedi allegato 2) debitamente compilata.

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute dopo la scadenza indicata o non complete della documentazione prevista dalla presente circolare.

Art. 3.
Contributi straordinari
(art. 7 legge n. 534/1996)

Le istituzioni culturali inserite nella tabella triennale possono richiedere contributi straordinari ai sensi dell'art. 7 della legge inviando, entro il 31 marzo di ogni anno, apposita domanda in bollo firmata dal legale rappresentante e corredata da una relazione idonea ad illustrare iniziative di particolare interesse artistico e culturale o programmi straordinari di ricerca, nonché del preventivo della spesa con l'indicazione di eventuali altre fonti di finanziamento.

Art. 4.
Domande per il contributo annuale
(art. 8 legge n. 534/1996)

Gli istituti culturali in possesso dei requisiti indicati all'art. 8 della legge possono presentare domanda ai fini dell'ammissione ai contributi annuali.

La domanda deve essere presentata in bollo, firmata dal legale rappresentante dell'ente e contenere: generalità del legale rappresentante, denominazione dell'ente, sede legale, codice fiscale e richiesta di accreditamento dell'eventuale contributo mediante versamento in conto corrente postale o bancario, entrambi completi dei codici ABI e CAB, intestato all'ente. La firma del legale rappresentante deve essere resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998. n. 403. In particolare l'interessato deve allegare dichiarazione della propria qualità di legale rappresentante dell'ente, sottoscritta e contestuale all'istanza, nella quale sia altresì espressamente menzionata la conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, nell'ipotesi di dichiarazione mendace. Alla dichiarazione deve essere allegata fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità come previsto dall'art. 3, comma 1, della legge 15 maggio 1997. n. 127, modificato dalla legge 16 giugno 1998, n. 191.

Le domande devono essere spedite entro l'ultimo giorno lavorativo di febbraio di ciascun anno, a mezzo plico raccomandato (fa fede la data del timbro postale) o con corriere autorizzato o consegnate a mano e recanti la dicitura «domanda di contributo annuale ai sensi dell'art. 8 legge n. 534/1996». Devono essere allegati i seguenti documenti:

b) atto costitutivo e vigente statuto in copia autenticata se non già in possesso della Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali;

c) relazione sull'attività svolta nell'ultimo triennio;

d) programma di attività per il triennio successivo;

e) elenco delle attrezzature di cui si dispone per attuare tale programma;

f) una copia delle eventuali pubblicazioni curate o edite nell'ultimo biennio dall'ente richiedente;

g) bilancio preventivo dell'anno cui si riferisce la domanda redatto in forma analitica e chiara, approvato dagli organi statutariamente competenti. Successivamente all'approvazione del bilancio da parte degli organi statutari, lo stesso deve essere presentato entro trenta giorni dalla data di approvazione e comunque non oltre il mese di luglio;

h) conto consuntivo dell'anno precedente, sia pure redatto in forma provvisoria da inviare non appena intervenuta l'approvazione da parte degli organi statutari;

i) composizione delle cariche sociali;

l) scheda descrittiva debitamente compilata (allegato 2).

In riferimento alla documentazione di cui al punto *c)*, si precisa che gli enti già beneficiari di contributo nell'anno precedente devono presentare la relazione sull'attività svolta solo nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda.

Tutta la sopra elencata documentazione, da produrre in unica copia, deve essere firmata dal legale rappresentante dell'ente.

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute dopo la scadenza indicata o non complete della documentazione prevista dalla presente circolare.

Art. 5.
Responsabile del procedimento

Ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento è il dirigente del Servizio III della direzione generale per i beni librai e gli istituti culturali.

Roma, 4 febbraio 2002

Il Ministro: URBANI